



UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



UNI ISO 45001:2018



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

SCHEDA DESCRITTIVA RIFIUTI

RIF. SCHEDA 20200915-01

Data scheda:

15 Settembre 2020

Mil. 36HEDA 20200513-01			15 Settembre 2020
AZIENDA	ECOFOR SERVICE SPA – Via Dell'industria Snc, 56025 Pontedera (PI)		
NOME RIFIUTO	SACCHI VUOTI DI SOLFURI DI SODIO		
CODICE CER (DECISIONE 955/2014/UE)	15 01 10*		
CLASSIFICAZIONE	PERICOLOSO		
DESCRIZIONE	Imballaggi vuoti in plastica che hanno contenuto solfuro di sodio		
ATTIVITA' DI PRODUZIONE	Attività di depurazione delle acque reflue		
DESCRIZIONE ESTESA CER (DECISIONE 955/2014/UE)	15 01 10* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze"		
STATO FISICO	Solido non polverulento		
CERTIFICATO DI ANALISI DI RIFERIMENTO	Non eseguite analisi di caratterizzazione		
COMPOSIZIONE E CLASSIFICAZIONE	Caratterizzazione effettuata mediante sopralluogo e report fotografico. Nonostante l'esame visivo degli imballaggi vuoti abbia permesso di apprezzare la pressoché totale assenza di residui di prodotto all'interno degli stessi, la classificazione come rifiuto PERICOLOSO è stata effettuata su base cautelativa, facendo riferimento esclusivamente alle caratteristiche di pericolosità del prodotto originariamente presente negli imballaggi. Le indicazioni di pericolo della sostanza contenuta in origine nei sacchi (solfuro di sodio) sono le seguenti: H302, H311, H314, H400).		

Compilato da: Dott. Antonio CECCHI

ECOFOR SERVICE - SACCHI VUOTI SOLFURO DI SODIO - 15 01 10*





UNI EN ISO 9001-2015

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001-2015





UNI ISO 45001-2018



SCHEDA DESCRITTIVA RIFIUTI

RIF. SCHEDA 20200915-01

Data scheda:

15 Settembre 2020

AZIENDA	ECOFOR SERVICE SPA – Via Dell'industria Snc, 56025 Pontedera (PI)		
CLASSI DI PERICOLO (REGOLAMENTO 1357/2014/UE + REGOLAMENTO (UE) 2017/997)	HP6 (Tossicità acuta), HP8 (corrosivo), HP14 (ecotossico)		
TEST DI CESSIONE	Non eseguito		
DEPOSITO TEMPORANEO (tipo e modalità)	E' consentito il deposito temporaneo se il rifiuto viene avviato alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente (quindi come sommatoria di tutti i CER) i 30 metri cubi, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno		
DOCUMENTI PER IL TRASPORTO	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO		
ETICHETTE (REGOLAMENTO 1357/2014/UE)	Apporre sul contenitore esterno consegnato al trasportatore un'etichetta indicante il CER, la relativa descrizione ed i simboli di pericoli applicabili.		